

(N. 483)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla III Commissione permanente (Diritto, procedura e ordinamento giudiziario, affari di giustizia, autorizzazioni a procedere) della Camera dei deputati nella seduta del 15 giugno 1949
(V. Stampato N. 415)*

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(GRASSI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 22 GIUGNO 1949

Modificazione del termine per la regolarizzazione, agli effetti del bollo,
degli assegni bancari rimasti insoluti per mancanza di fondi.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il termine di quindici giorni, previsto dal primo comma dell'articolo 119 delle norme sull'assegno bancario, approvate con regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, è elevato a giorni trenta.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.